



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 64 del 23 MAR. 2012

OGGETTO: Ricorso "Deliro Giuseppe + 17 c/ Provincia Regionale di Messina". Corte di Appello di Messina. Not.24/10/11. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.

L'anno duemiladodici il giorno VENTITRE del mese di MARZO nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

### PRESENTE

|     |                                     |                    |           |
|-----|-------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1.  | Presidente On. Avv. Giovanni Cesare | <b>RICEVUTO</b>    | <u>SI</u> |
| 2.  | Assessore Dott. Antonino            | <b>TERRANOVA</b>   | <u>NO</u> |
| 3.  | Assessore Dott. Michele             | <b>BISIGNANO</b>   | <u>SI</u> |
| 4.  | Assessore Sig. Renato               | <b>FICHERA</b>     | <u>SI</u> |
| 5.  | Assessore Dott. Rosario             | <b>CATALFAMO</b>   | <u>NO</u> |
| 6.  | Assessore Dott. Carmelo             | <b>TORRE</b>       | <u>SI</u> |
| 7.  | Assessore Dott. Pasquale            | <b>MONEA</b>       | <u>SI</u> |
| 8.  | Assessore Dott. Salvatore           | <b>SCHEMBRI</b>    | <u>SI</u> |
| 9.  | Assessore Prof. Giuseppe            | <b>DI BARTOLO</b>  | <u>NO</u> |
| 10. | Assessore Dott. Maria Rosaria       | <b>CUSUMANO</b>    | <u>NO</u> |
| 11. | Assessore Dott. Maria               | <b>PERRONE</b>     | <u>SI</u> |
| 12. | Assessore Sig. Giuseppe             | <b>MARTELLI</b>    | <u>SI</u> |
| 13. | Assessore Dott. Mario               | <b>D'AGOSTINO</b>  | <u>NO</u> |
| 14. | Assessore Dott. Rosario             | <b>VENTIMIGLIA</b> | <u>SI</u> |

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## **LA GIUNTA PROVINCIALE**

**Vista** l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

**Vista** la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL.;

**Vista** la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

**Visti** i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Ad unanimità di voti**

## **DELIBERA**

**Approvare** la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento \_\_\_\_\_ 1° Affari Generali e Legali \_\_\_\_\_ U.D. 3° \_\_\_\_\_ U.O. 1° \_\_\_\_\_

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale dott. Antonino Calabrò

**Oggetto: Ricorso "Deliro Giuseppe + 17 c/ Provincia Regionale di Messina".Corte di Appello di Messina. Not.24/10/11. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.**

### PROPOSTA

**PREMESSO** che con atto notificato il giorno 24/10/11 i dipendenti di questa Provincia Regionale di Messina: Deliro Giuseppe, Frisone Rita, Cacciola Annunziata, Parisi Maria Grazia, Scandurra Silvestro, Ajello Salvatore, Di Dio Rosalba, Trischitta Maurizio, Spadaro Giovanni, Crinò Carmelo, Cappuccio Domenico, Bonasera Antonina, Luciani Antonio, Falcone Francesco, Bodocs Irene, Blandano Vincenza, Ielasi Camilla e Giuffrè Anna, hanno proposto ricorso innanzi alla Corte d'Appello di Messina, avverso la sentenza n.2792/10 con cui il Tribunale di Messina sezione Lavoro, ha rigettato la domanda degli appellanti;

**CONSIDERATO** che è necessario per questo Ente costituirsi anche in questo grado del giudizio per resistere alle domande di controparte;

**CHE** pertanto, è necessario autorizzare il Sig. Presidente p.t. di questo Ente a stare in giudizio e a nominare un difensore di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

**DATO ATTO** che per tale attività il compenso da corrispondere al libero professionista è pari a € 2.200,00= per onorari, competenze, spese, C.P.A. e I.V.A., quest'ultima se dovuta, da **imputare** al codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011;

**VISTO** il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

**VISTO** il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;  
**VISTO** lo Statuto Provinciale;

**SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE**

**DELIBERI** di

**:PRENDERE ATTO** di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

**AUTORIZZARE** il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a resistere nel giudizio promosso dai dipendenti provinciali: Deliro Giuseppe, Frisone Rita, Nicosia Pietro, Cacciola Annunziata, Parisi Maria Grazia, Scandurra Silvestro, Ajello Salvatore, Di Dio Rosalba, Trischitta Maurizio, Spadaro Giovanni, Crinò Carmelo, Cappuccio Domenico, Bonasera Antonina, Luciani Antonio, Falcone Francesco, Bodocs Irene, Blandano Vincenza, Ielasi Camilla e Giuffrè Anna, innanzi alla Corte d'Appello con atto notificato il 24/10/11, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

**DARE ATTO** che per tale attività il compenso da corrispondere al libero professionista è pari a € 2.200,00= per onorari, competenze, spese, C.P.A. e I.V.A., quest'ultima se dovuta;

**IMPUTARE** la somma complessiva di € 2.220,00 sul cod. 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011;

**DARE MANDATO** al Dirigente del 1° Dipartimento -U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.



LIOTI 20/11

Il Responsabile dell'Unità Operativa

IL DIRIGENTE

Addi,

21. 10 - 11

Il Presidente o l'Assessore

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 03.11.11

IL DIRIGENTE

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi 16 FEB. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE

Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.

Dot. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi

16 FEB. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE

Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.

Dot. Antonino Calabrò

2° DIP. 1° U.D. U.D. IMPEGNI E PARERI  
Impegno n. 172 Atto \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Importo € 7700 00  
Disponibilità Cap. 7700 Ba. U  
Messina 30/12/11 Il Funzionario

Letto confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

*F.to* **On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO**

**L'ASSESSORE ANZIANO**

*f.to* **Dott. Michele BISIGNANO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*f.to* **Avv. Anna Maria TRIPODO**

Il presente atto sarà affisso all'Albo  
nel giorno festivo \_\_\_\_\_

Il presente atto è stato affisso all'Albo  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO**

*f.to* \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO**

*f.to* \_\_\_\_\_

Messina li. \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione 2 pubblicata all'Albo di questa Provincia il **25 MAR. 2012** giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.  
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*f.to* \_\_\_\_\_

**TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*f.to* \_\_\_\_\_

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma \_\_\_\_\_ dell'art. \_\_\_\_\_ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.  
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*f.to* \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Messina, dalla residenza Provinciale, addì **23 MAR. 2012**



**IL SEGRETARIO GENERALE**

*f.to* **Avv. Anna Maria TRIPODO**

AVV. VERWACI

C30091  
Cren. A1

ALLA CORTE DI APPELLO CIVILE

DI MESSINA

Sez. Lavoro, Previdenza ed Ass. Soc.



\*\*\*\*\*

RICORSO IN APPELLO

I signori **Deliro Giuseppe**, nato in Messina il 15 Settembre 1960 – C.F. DLRGPP60P15F158H, **Frisone Rita**, nata in Ancona il 26 Agosto 1959 – C.F. FRSRTI59M66A271Y, **Cacciola Annunziata**, nata in Australia il 6 Maggio 1962 – C.F. CCCNNZ62E46Z700C, **Parisi Maria Grazia**, nata in Messina il 27 Giugno 1963 – C.F. PRSMGR63H67F158H, **Scandurra Silvestro**, nato in Messina il 10 Aprile 1965 – C.F. SCNSVS55D10F158G, **Ajello Salvatore**, nato in Naso (Messina) il 14 Gennaio 1961 – C.F. JLLSVT61A14F848B, **Di Dio Rosalba**, nata in Messina il 28 Ottobre 1957 – C.F. DDIRLB57R68F158D, **Trischitta Maurizio**, nato in Messina il 3 Dicembre 1959 – C.F. TRSMRZ59T03F158E, **Spadaro Giovanni**, nato in Messina il 24 Gennaio 1947 SPDGNN47A24F158A, **Crinò**

**Carmelo**, nato in Messina il 20 Agosto 1961 – C.F. CRNCML61M20F158J, **Cappuccio Domenico**, nato in Messina il 16 Novembre 1956 – C.F. CPPDNC56S16F158U, **Bonasera Antonina**, nata in Messina il 13 Giugno 1954 – C.F. BNSNNN54H53F158Q, **Luciani Antonio**, nato in Messina il 28 Ottobre 1961 – C.F. LCNNTN61R28F158K, **Falcone Francesco**, nato in Messina il 6 Settembre 1959 – C.F. FLCFNC59P06F158V, **Bodocs Irene**, nata in Ungheria il 16 Dicembre 1953 – C.F. BDCRNI53T56Z134K, **Blandano Vincenza**, nata in Castelmola (Messina) il 29 Luglio 1948 – C.F. BLNVCN48L69C210X, **Ielasi Camilla**, nata in Messina il 3 Giugno 1960 – C.F. LSICLL60H43F158A e **Giuffrè Anna**, nata in <sup>Messina il</sup> 17 Maggio 1959 – C.F. GFFNNA59E57F158S, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Vernaci (C.F.: VRNSVT39R06C654I) elettivamente domiciliati in Messina, Via E.L. Pellegrino n. 83 presso lo studio dell'Avv. Francesco Ponzio (Tel e Fax 090/770839; indirizzo PEC: [ponziofrancesco@pec.giuffre.it](mailto:ponziofrancesco@pec.giuffre.it)), per procura in calce al presente atto,

appellanti

## CONTRO

Provincia Regionale di Messina in persona del Presidente pro tempore, domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. Antonio De Matteis, sito in Messina, via Ghibellina 77

appellata

## DICHIARANO

Di proporre appello avverso la sentenza (N. 2792/10 Sent. Lavoro) del Tribunale di Messina – Giudice del lavoro, del 21 settembre 2010, nella causa di lavoro iscritta al N. 8826/2008 R.G. (All. 1)

\*\*\*\*\*

Con la impugnata sentenza, il Tribunale di Messina –Sezione lavoro ha rigettato la domanda degli appellanti.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

### Fatto

Con determinazioni dirigenziali n. 2736 del 22 giugno 2001 e n. 2740 del 19 luglio 2001 sono stati indetti, dalla Provincia Regionale di Messina, vari concorsi interni (progressioni verticali), per titoli e prova teorica orale interamente riservati al personale interno, per

vi era anche il concorso interno per la copertura di n. 56 posti di istruttore amministrativo, la cui graduatoria è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 1 del 3 gennaio 2003.

I posti messi a concorso sono stati ricoperti dai vincitori, ma risultarono ancora, nella pianta organica, molti posti vacanti.

Con deliberazione n. 274 del 16 ottobre 2007 (All. 3), la Giunta Provinciale, ha deliberato di *"dare mandato al Dirigente dell'Ufficio gestione giuridica ed economica del personale di utilizzare, ove possibile, le graduatorie dei concorsi interni citati nel periodo di tre anni a decorrere dalla data della loro rispettiva pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente e, quindi, a porre in essere tutti gli atti consequenziali"*, cioè coprire i posti vacanti con gli idonei.

Infatti le graduatorie dei concorsi banditi nel 2001 erano ancora valide:

a) per l'art. 134, punto 6 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato dalla Giunta Provinciale, con delibera n. 471 del 19.06.2000, modificato con delibere n. 1040 del 22.09.2000; n. 204 del 06. 06. 2001 e n. 368 del 20.09.2001, che



prevedeva "la validità delle graduatorie in 36 mesi per la copertura di posti che dovessero rendersi vacanti e disponibili successivamente"

b) per l'art. 34, comma 12 della legge 289/2002, dell'art. 3, comma 61 della legge 350/2003, dell'art. 1 comma 100 della legge 311/2004 e dell'art. 1 comma 536 della legge 296/2007, il termine della validità delle graduatorie dei concorsi, ancora in vigore al 1° gennaio 2005, risultava valido fino al 31 dicembre 2008, esteso al 31 dicembre 2009, dall'art. 5 della legge 27 febbraio 2009 n. 14.

La deliberazione n. 274/2007, nonostante le varie finanziarie disponessero il blocco delle assunzioni, fondava la sua legittimità nelle interpretazioni delle norme, nella Giurisprudenza, nella Dottrina, nelle disposizioni varie, quali ad es. un parere del 2005 del Ministero dell'Interno - Dipartimento affari interni e territoriali, il quale scriveva: *"Fermi restando dunque i limiti alle assunzioni di personale le procedure sopraindicate (progressioni verticali) poiché costituiscono una progressione professionale per il personale già in servizio, non sono paragonabili ai fini del contenimento della spesa complessiva delle pubbliche amministrazioni in materia di personale,*

ad una nuova assunzione e pertanto non sono soggette ai vincoli derivanti dalla legge finanziaria”.

In sostanza nei concorsi interni, le progressioni verticali rappresentavano *“il cardine di un sistema di sviluppo professionale articolato, senza soluzione di continuità, su categorie “permeabili” all’accesso dall’interno”* (T.A.R. Napoli, sez. V, 5 giugno 2008/12 giugno 2008 n. 5865), inoltre costituivano la concreta applicazione dell’art. 2 del C.C.N.L. del 31.03.1999 *“del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali”*. Intanto, con determina dirigenziale n. 1238 del 29.12.2006, la Provincia aveva proceduto ad inquadrare, per scorrimento di graduatoria di un precedente concorso, n. 21 dipendenti in categoria D *“recuperando la continuità senza soluzione nell’originario inquadramento dell’aprile 2001”* (sic!...), che erano risultati idonei, ma non vincitori. I suddetti dipendenti lasciavano liberi i posti di categoria C, fino a quel momento ricoperti.

Nell’anno 2007 la Provincia, con Delibera di Giunta Provinciale n. 88 del 27 marzo 2007 effettuò una rideterminazione della dotazione organica dell’Ente che risultava, per quanto concerne i posti di

istruttore amministrativo ctg. C (come da prospetto rilasciato alla data del 26.11.2009), di n. 171 posti, di cui n. 96 coperti e n. 72 vacanti e n. 3 in distacco (All.4).

In conseguenza della deliberazione n. 274 del 16 ottobre 2007 (All.5), l'Amministrazione provinciale diede avvio allo scorrimento delle graduatorie ed operò diversi inquadramenti nelle seguenti categorie:

- con determina dirigenziale n. 08 del 16 gennaio 2008 ha operato lo scorrimento per il concorso interno di " Collaboratore di vigilanza provinciale – ctg C".
- con determina dirigenziale n. 09 del 16 gennaio 2008 ha operato lo scorrimento per il concorso interno di " Istruttore amministrativo categoria C", utilizzando i posti disponibili per pensionamento o morte, omettendo i posti liberi e disponibili già da Aprile 2001
- con determina dirigenziale n. 11 del 16 gennaio 2008 ha operato lo scorrimento per il concorso interno di " Esecutore amministrativo ctg B".(All. 6)
- con determina dirigenziale n. 12 del 16 gennaio 2008 ha operato lo scorrimento per il concorso interno di " Esecutore ctg B".(All.7)

- con determina dirigenziale n. 31 del 18 febbraio 2008 ha operato lo scorrimento per il concorso interno di " Istruttore direttivo Ufficio amministrativo ctg D".(All.8)
- con determina dirigenziale n. 32 del 18 febbraio 2008 ha operato lo scorrimento per il concorso interno di " Istruttore direttivo Ufficio finanziario- ctg D". (All.9)
- con determina dirigenziale n. 33 del 18 febbraio 2008 ha operato lo scorrimento per il concorso interno di " Istruttore direttivo Ufficio tecnico ctg D".(All. 10)
- con determina dirigenziale n. 44 del 03 marzo 2008 è stato dato effetto giuridico agli inquadramenti postumi, retrodatando gli inquadramenti singoli alle date di pubblicazione delle graduatorie (All.11),
- con determina dirigenziale n. 102 del 16 giugno 2008 (All.12), ha operato lo scorrimento per il concorso interno di "Programmatore di gestione operativa ctg C", utilizzando i posti liberi da Aprile 2001.

Le superiori determinazioni hanno riportato il visto di regolarità contabile, senza condizioni, del Ragioniere Provinciale e sono andate tutte a buon fine.

- con determina n. 138 del 1° settembre 2008 ( All.13), la Provincia ha operato lo scorrimento della graduatoria del concorso interno di "Istruttore amministrativo cat. C". La superiore determina di nomina riportava nel dispositivo *"la stipulazione dei contratti individuali di lavoro...sarà subordinata alla rimozione della cause ostative previste dalle normative nazionali in atto in vigore"*, per cui il contratto non venne stipulato, inducendo i ricorrenti a rivolgersi al Giudice del Lavoro.

Il Giudice del lavoro, con sentenza n. 2792/10 del 21 settembre 2010, ha rigettato la domanda di inquadramento nella ctg C dei ricorrenti per i seguenti motivi, così come riportato:

*" La mancata stipula dei contratti individuali di lavoro cui l'Amministrazione resistente si era impegnata – resa evidente dalla documentazione in atti e dalle stesse ammissioni di quest'ultima – costituisce inadempimento contrattuale, essendo intervenuto tra il datore di lavoro ed i lavoratori, in particolare il primo, si era in sostanza impegnato a conferire a quest'ultimi l'inquadramento in una categoria superiore, attraverso la stipula di contratti individuali.*

Occorre dunque verificare se tale inadempimento sia giustificato da una causa non imputabile al datore di lavoro.

Sostiene l'Amministrazione, che con D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, erano state bloccate le assunzioni e/o variazioni di inquadramento sino all'emanazione di successivo DPCM, onde l'inadempimento non poteva esserle addebitato.

L'art. 76 commi IV e VI n. 112/2008 prevedono: "4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente e' fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

6.-comma: Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri e

criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono altresì definiti: a) criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno; b) criteri e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti; c) criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.

Valga evidenziare, inoltre, che le norme citate non hanno, da ultimo, ricevuto alcuna modifica ad opera del D.L. n. 78/2010 (convertito in



legge n. 122/2010), né per quanto a conoscenza, è stato emanato il DPCM richiamato dalla norma medesima.

Debba pertanto ritenersi che l'inadempimento della Amministrazione resistente debba ritenersi giustificato dalla sussistenza di un decreto legislativo e che, dunque, non possa essere imputato alla stessa.

La domanda deve pertanto essere rigettata.”

La superiore sentenza del Tribunale di Messina deve ritenersi non aderente alla normativa vigente ed alle connotazioni giuridiche ed è, pertanto, appellata, perché sia totalmente riformata, per i seguenti motivi:

1.- Non ci troviamo di fronte a nuove assunzioni alla Provincia, bensì ad una modifica del rapporto di lavoro pre esistente.

Nei concorsi interni, lo scorrimento di una graduatoria non equivale a nuova assunzione, “ il blocco delle assunzioni di personale a tempo indeterminato non si applica ai concorsi espressamente riservati al personale interno da leggi speciali (Regol. Ordinamento Uffici e servizi), in quanto la procedura non rientra nel concetto di assunzione ( parere n. 7 del 22 aprile 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale).



Lo stesso concetto è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 7859 del 11 giugno 2001 che ha posto una precisa distinzione tra le procedure di assunzione strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro ed inquadramenti che ineriscono a variazioni modificative del rapporto stesso (concorsi interni, progressioni verticali).

L'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), in diversi pareri ha ribadito che i concorsi interni non costituiscono nuove assunzioni, ma comportano semplicemente la modifica di un rapporto preesistente.

Anche la Giurisprudenza recente (T.A.R. Lombardia Sez. III sent. 15 settembre 2008, n. 4073; T.A.R. Napoli, Sez. V 5 giugno 2008 n. 5865; T.A.R. Liguria, Sez. II, 8 maggio 2004, n. 706, ecc...), ha ribadito che l'istituto delle "progressioni verticali (concorsi interni) non è finalizzato alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro tra i dipendenti interessati e la P.A.... con conseguente esclusione di ogni sua configurabilità in termini di novazione del rapporto, gli stessi dipendenti "non sono soggetti a periodo di prova", e non devono stipulare un nuovo contratto " ...ai sensi dell'art. 4 C.C.N.L.

gli Enti comunicano ai dipendenti il nuovo inquadramento conseguito ai sensi della legge 152/97".

In ultimo, la recentissima sentenza del TAR Sicilia n. 647 del 11 marzo 2011 (All.14) ha espressamente ribadito *"che le progressioni verticali (i concorsi interni) costituiscono non già nuova assunzione di personale, bensì mera modificazione del rapporto di lavoro preesistente"* *"gli enti locali non in regola con le norme contenute nel patto di stabilità potrebbero ugualmente procedere all'effettuazione di progressioni verticali, alle quali il divieto di assunzioni non può ritenersi esteso"*.

2.- Anche se si volessero considerare le progressioni verticali come nuove assunzioni, la sentenza appellata è errata, Infatti il D.P.C.M., ex comma 6 dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge 133/2008, non è stato ancora emanato, nonostante che avrebbe dovuto essere emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Non essendo stato emanato il DPCM, allora trovava e trova applicazione quanto sancito dal 7° comma: *"Fino all'emanazione del decreto... e' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese*

*di personale e' pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale."*

3.- La legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, ha posto un limite alle assunzioni con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008 (25 giugno 2008), ma non ha posto alcun limite alle assunzioni per fatti che si fossero verificati in data antecedente all'entrata in vigore del blocco.- Lo scorrimento della graduatoria era stato deliberato il 31 dicembre 2007.

4.- Come ribadito nella sentenza N. 2792/10 del Tribunale di Messina – Giudice del lavoro, del 21 settembre 2010, il ricorso è stato rigettato perché al provvedimento (determina n. 138 del 1° settembre 2008), sia pure legittimo, non era stato possibile dare esecuzione per causa non imputabile al datore di lavoro, cioè perché quel provvedimento violava l'art. 76 comma IV e VI del D.L. n. 112/2008.

Ciò è completamente errato, infatti:

1.- Il comma IV è stato sempre rispettato. : *"In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente e' fatto*

*divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale..."*

La Provincia ha rispettato il patto di stabilità negli anni :

- a) anno 2007 (esercizio precedente), attestato con Delibera di G.P. n. 163 del 21 luglio 2009 (All.15);
- b) anno 2008, relazione - attestato dalla Relazione del Collegio dei Revisori, a pag. 15 (All. 16);
- c) anno 2009, attestato con Delibera di G.P. n. 54 del 23 marzo 2010 (All.17);

2.- Il comma VII (non essendo stato ancora emanato il DPCM, non è applicabile il comma VI): *"Fino all'emanazione del decreto e' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale."*

La nota del Ragioniere Generale n. 278/Rag del 25.02.2009 (All.18), attesta che è stata applicata tale disposizione. Infatti i dati sono i seguenti:

Stanziamiento Tit. I Spese correnti anno 2008 € 95.367.189,63;

Spese per il personale (compresa IRAP) anno 2008: €

44.330.935,06. Risulta evidente che la disposizione del comma 7° risulti applicata.

Le spese del personale sono inferiori al 50% delle spese correnti

L'osservanza da parte dell'Ente di tale clausola è ribadita anche con la delibera di G.P. n. 312 del 30 dicembre 2009 (All.19), avente ad oggetto "Programmazione triennale fabbisogno personale 2009 – 2011", dove è previsto che:

- a) nell'anno 2009 si sarebbe proceduto alla copertura di n. 3 posti di dirigente mediante concorso pubblico e n. 23 posti ( n. 5 posti di Istruttore direttivo di vigilanza e n. 18 posti di ctg. B) mediante selezioni interne;
- b) nell'anno 2010 si sarebbe proceduto alla copertura, mediante concorso pubblico, di n. 2 posti di dirigente, n. 6 di ctg. C e n. 6 di ctg B3 e mediante selezioni interne n. 6 posti di ctg D e n. 19 di ctg. C;
- c) nell'anno 2011 si sarebbe proceduto alla copertura, mediante concorso pubblico, di n. 1 posto di dirigente, n. 6 di ctg. C
- d) Con la stessa delibera n. 312, l'Ente dispone: "in attuazione della deliberazione di G.P. n. 229/2008 saranno da considerare integrativi

di tale piano i posti resisi liberi durante la vigenza delle graduatorie de qua" e viene messo in evidenza la riduzione delle spese del personale nel triennio, assicurato mediante il pensionamento di n. 22 dipendenti nell'anno 2009; di n. 11 nell'anno 2010 e di n. 9 (che hanno già presentato domanda) nell'anno 2011

e) La legittimità dell'inquadramento degli odierni ricorrenti è ribadita recentemente con la delibera di G.P. n. 42 del 13 aprile 2011 con la quale si dà mandato al Dirigente dell'Ufficio Personale per la predisposizione degli atti necessari alla definizione transattiva dei contenziosi pendenti con il personale dipendente (All.20)

f) Un elemento, non richiesto dalla norma, ma che si ritiene opportuno fare presente, è la modicità della spesa, conseguente all'eventuale passaggio di categoria degli odierni appellanti, infatti la differenza stipendiale annua tra la categoria B3 (ex 5 livello) dei ricorrenti e la categoria C1 (ex 6 livello) degli aspiranti istruttori amministrativi è di complessive € 1.683,55 annui cadauno. (Attestato della dottoressa Anna Maria Tripodo, dirigente del I Dip. II U.D. Dirigenziale) (All.21);

\*\*\*\*\*

Tanto premesso e dedotto, i ricorrenti come sopra rappresentati e difesi formulano le seguenti

### CONCLUSIONI

- 1.- *Reiectis adversis*, annullare o riformare la sentenza pronunciata dal Tribunale del Lavoro di Messina – Giudice del Lavoro, depositata in Cancelleria il 21 settembre 2010 (N. 2792/10 Sent. Lavoro - N. 8826/2008 R.G.), non notificata.
- 2.- Ritenere e dichiarare i ricorrenti idonei al concorso interno per la copertura dei posti vacanti con decorrenza a tale inquadramento dalla data stabilita dalla delibera n. 274 del 16.10.2007
- 3.- Condannare la resistente all'inquadramento dei ricorrenti come istruttori amministrativi con il relativo trattamento economico a decorrere dal 16.10.2007;
- 4.- In subordine, disporre che l'Amministrazione provinciale dia esecuzione alla determina dirigenziale n. 138 del 1° settembre 2008 di inquadramento nella categoria C
- 5.- Porre a carico dell'appellata le spese del giudizio di primo grado
- 6.- Condannare l'appellata al pagamento delle spese dell'attuale grado di appello.



Si producono i seguenti documenti:

1. - Copia della sentenza n. (N. 2792/10 Sent. Lavoro - N. 8826/2008 R.G.), emessa dal Tribunale del Lavoro.
- 2.- Fascicolo di parte del giudizio di primo grado
3. Prospetto rideterminazione dotazione organica, indicante i posti vacanti di istruttore amministrativo Ctg. C
- 4.- Deliberazione n. 274 del 16 ottobre 2007 . Atto d'indirizzo di utilizzazione graduatorie idonei.
- 5.- Determina dirigenziale n. 11 del 16 gennaio 2008
- 6.-Determina dirigenziale n. 12 del 16 gennaio 2008
- 7.-Determina dirigenziale n. 31 del 18 febbraio 2008
- 8.-Determina dirigenziale n. 32 del 18 febbraio 2008
- 9.-Determina dirigenziale n. 33 del 18 febbraio 2008
- 10.-Determina dirigenziale n. 44 del 03 marzo 2008
- 11.-Determina dirigenziale n. 102 del 16 giugno 2008
- 12.-Sentenza del TAR Sicilia n. 647 del 11 marzo 2011
- 13.-Delibera di G.P. n. 163 del 21 luglio 2009
- 14.-Relazione - attestato dalla Relazione del Collegio dei revisori

- 15.- Delibera di G.P. n. 54 del 23 marzo 2010.
- 16.- Nota del Ragioniere Generale n.278/Rag del 25.02.2009
- 17.- Delibera di G.P. n. 312 del 30 dicembre 2009
- 18.- Delibera di G.P. n. 42 del 13 aprile 2011
- 19.- Attestato di differenza stipendiale annua tra la categoria B3 (ex 5 livello) e la categoria C1 (ex 6 livello)

*Salvis luribus.*

Si dichiara ai fini fiscali che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Messina, 20 luglio 2011

Avv. Salvatore Vernaci



## PROCURA

Conferiamo procura all'avv. SALVATORE VERNACI perché abbia a rappresentarci nella causa di appello avverso la sentenza (N. 2792/10 Sent. Lavoro) del Tribunale di Messina – Giudice del lavoro, del 21 settembre 2010, nella causa di lavoro iscritta al N. 8826/2008 R.G., con facoltà di subdelega. In particolare il mandatario è autorizzato ad agire in ogni procedura giudiziaria o extragiudiziaria, impugnativa di sorta o stipula di transazione connessa con l'oggetto sopra indicato.

Deliro Giuseppe C.F. DLRGPP60P15F158H, Giuseppe Deliro

Frisone Rita C.F. FRSRTI59M66A271Y, Rita Frisone

Cacciola Annunziata, C.F. CCCNNZ62E46Z700C, Annunziata Cacciola

Parisi Maria Grazia, C.F. PRSMGR63H67F158H, Maria Grazia Parisi

Scandurra Silvestro C.F. SCNSVS55D10F158G, Silvestro Scandurra

Ajello Salvatore, C.F. JLLSVT61A14F848B, Salvatore Ajello

Di Dio Rosalba, C.F. DDIRLB57R68F158D, Rosalba Di Dio

Trischitta Maurizio, C.F. TRSMRZ59T03F158E, Maurizio Trischitta

Spadaro Giovanni, SPDGNN47A24F158A, Giovanni Spadaro

Crinò Carmelo, C.F. CRNCML61M20F158J, Carmelo Crinò

Cappuccio Domenico, C.F. CPPDNC56S16F158U, Domenico Cappuccio

Bonasera Antonina, C.F. BNSNNN54H53F158Q, Antonina Bonasera

Luciani Antonio, C.F. LCNNTN61R28F158K, Antonio Luciani

Falcone Francesco, C.F. FLCFNC59P06F158V, Francesco Falcone

Bodocs Irene, C.F. BDCRNI53T56Z134K, Irene Bodocs

Blandano Vincenza, C.F. BLNVCN48L69C210X, Vincenza Blandano

Ielasi Camilla, C.F. LSICLL60H43F158A, Camilla Ielasi

Giuffrè Anna, C.F. GFFNNA59E57F158S, Anna Giuffrè

Per autentica

Salvatore Vernaci



R.G.: 1669/2011

Cron. 6696/2011

**Corte d'Appello Messina sez.Lavoro**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

UFFICIO RUOLO GENERALE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA

**IL PRESIDENTE**

Letto il ricorso che precede, visto l'art. 435 c.p.c.

Nomina Giudice Relatore il Cons. **CATARSINI BEATRICE**

E fissa l'udienza di discussione per il giorno **10/01/2012** ore **09:00**

Presso: Corte d'Appello Messina sez.Lavoro

Sezione/Collegio: 01 - prima sezione

Via San Domenico Savio Pal. Pugliatti

Si comunichi alla difesa appellante

07/10/2011

Messina



Il Presidente  
Dott. Francesco Sidoti

Depositato in Cancelleria il 13/10/2011  
L'Assistente Giudiziario

Copia conforme all'originale

Messina 16 OTT 2011



Il Funzionario Giudiziario  
**Giuseppe AJNO**



✓ PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona  
del presidente p.t.

CO STUDIO AVV. ANTONIO DE MATTEIS  
SITO IN MESSINA, VIA GIBELLINA, 77

di legge n. 40 del 28.2.1985 art. 1  
Messina

Messina

25/10/88

L'Ufficiale Giudiziario

UFFICIALE GIUDIZIARIO  
Francesco Bonanno  
Corte d'Appello di Messina